

Corporazione e professionisti della medicina nella Firenze di fine Cinquecento: regolamentazione, scontri ed eccezioni

The Guild and Professionals of Medicine in Florence at the end of the 16th Century: Regulation, Conflict and Exceptions

Francesco Baldanzi

Summary

The paper dwells upon the continuity of health profession regulations after Duke Cosimo de' Medici's reforms, carried on by his immediate successors and characterized by a restriction of illegality with the introduction of new rules. In particular, this analysis is focused on the relationship between the Florentine medical guild, individual operators and the political power within the professionally qualifying exam and the licensing system.

Anyone practicing any medical profession within the territory should pass a qualifying exam in front of a cyclically drawn commission, but the license could establish limits on time or on the allowed practices. The numerous pleas addressed to Grand Dukes by the accused of illegal practices are contained in the historical archive of Archives of Florence and can be divided into two categories, i.e. grant of pardons and exemptions from the rules. On the other hand, the second group of documentation is more heterogeneous and can be divided into more types: requests for pardons only limited to punishments; requests for pardons received after the conclusion of a proceeding against the professional, in order for him to obtain – in addition to the acquittal from punishment – permanent free exercise or an extension of the license without having to take an exam.

Another kind of pleas – the largest one – is made of a number of spontaneous supplications that are not related to the penalties inflicted and were sent either by surgeons asking to be able to treat the cases entrusted to the physicians, or by charlatans who requested to exempt their patients from asking the Art for permission every time they had to be treated by them. Special licenses and exemptions from the examination were grant-

ed based on personal relationships, patronage or in case of particularly famous operators. Charlatans found greater difficulty in matriculating due to a lack of any qualification. This rigidity of the rules was balanced out by the wide freedom of choice – although bureaucratized – of the operator, whom the patients could turn to. This stood as a clear admission of the merits of some of the operators' medical practices.

Il contributo si prefigge di approfondire i rapporti intercorsi tra istituzione corporativa, potere politico e singoli operatori della medicina nella regolamentazione professionale durante il governo del Granduca Francesco I de' Medici (1574-87) e dei suoi successori. Partendo da recenti contributi sulla realtà fiorentina,¹ è stato condotto uno scavo archivistico sul periodo successivo a quello in cui le ricerche si erano arrestate.² All'interno dell'Arte dei Medici e Speziali, il Collegio medico fiorentino fu operante già dal XIV secolo, ma la sua storia era stata «ricca di errori e storpiature»,³ sia per una disattenzione storiografica sia per un'oggettiva carenza documentaria. Rispetto agli studi precedenti,⁴ recentemente sono state proposte nuove ipotesi che hanno apportato la giusta cifra di un'istituzione in continua evoluzione e dal sempre più stretto legame con il potere politico. Il «binomio corporazione-Collegio» è stato inoltre letto nel suo ruolo «antemurale», in difesa della medicina, al fine di riappropriarsi di una reputazione fortemente «intaccata dalle conseguenze della Peste Nera del 1348».⁵

Fin dagli Statuti dell'Arte del 1314 fu introdotto l'obbligo per i medici fisici e i chirurghi, o cerusici, di superare un esame e ottenere così la «patente» abilitativa. L'iniziale commissione era formata da dodici membri, ma il numero dei componenti fu progressivamente ridotto, fino ad arrivare a quattro nel 1353. La commissione che scaturì da quest'ultima riforma aveva caratteri nuovi: tra i membri, tutti obbligatoriamente cit-

¹ F. CIUTI, *Il Collegio dei fisici e l'Arte dei medici e speziali di Firenze: dalla Repubblica allo Stato medico (XIV-XVI secolo)*, «Archivio storico italiano», 2012, CLXX, pp. 3-28; L. SANDRI, *Il Collegio medico fiorentino e la riforma di Cosimo I: origini e funzioni (secc. XIV-XVI)*, in S.U. BALDASSARRI, F. RICCIARDELLI, U. SPAGNESI (a cura di), *Umanesimo e Università in Toscana (1300-1600)*, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Fiesole-Firenze 25-26 maggio 2011, Firenze, Le Lettere, 2012, pp. 183-213; D. LIPPI, D. WEBER, *Garitrici ed empiriche a Firenze nel XVI secolo*, «Atti e Memorie dell'Accademia di scienze e lettere La Colombaria», 2013, LXIV, pp. 111-117.

² In particolare utilizzando Archivio di Stato di Firenze (da ora in poi ASFI), Ospedale di S. Maria Nuova, 196-198, con estremi cronologici 1574-1612. Le date, dove necessario, sono state convertite dallo stile fiorentino.

³ F. CIUTI, *Il Collegio dei fisici e l'Arte dei medici e speziali di Firenze*, cit., p. 3.

⁴ Tra i principali: R. CIASCA, *L'arte dei medici e speziali nella storia e nel commercio fiorentino*, Firenze, Olschki, 1927; M.A. MANNELLI, *Il collegio medico fiorentino e i «matricolati» presso il Collegio stesso dal 28 agosto al 30 agosto 1561 (Anno fiorentino)*, «Ospedali d'Italia - Chirurgia», 1967, 17, pp. 1-21; C. CIPOLLA, *Public Health and the Medical Profession in the Renaissance*, Cambridge, Cambridge University Press, 1976 e K. PARK, *Doctors and Medicine in Early Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1984.

⁵ F. CIUTI, *Il Collegio dei fisici e l'Arte dei medici e speziali di Firenze*, cit., p. 7.

tadini, doveva esserci almeno un cerusico, e gli Esaminatori avrebbero valutato i titoli e le capacità professionali di coloro che, seppur già abilitati in altri domini, chiedevano di poter esercitare anche nella città e nel contado di Firenze.

In caso di superamento dell'esame si era iscritti, dietro pagamento di una tassa, nel registro dell'Arte. Chi non si sottoponeva all'esame ed esercitava la professione abusivamente incorreva in una sanzione di venticinque scudi, moltiplicata per il numero delle infrazioni. La denuncia nel 1628 contro Bartolomeo Orlandini, medico fisico operante a Prato-vecchio senza patente, per aver «ordinato medicamento in numero di 200 ordinationi» come testimoniato dai «libri delli speciali di detto luogo»⁶ fa supporre che, in casi eccezionali, venissero previsti dei massimali. Nel caso di Orlandini la pena sarebbe corrisposta a cinquemila scudi, ma venne ridotta a duecento. Dal testo si evincono dei precedenti a tale prassi,⁷ forse per consuetudine rispetto alle norme statuarie.

Le funzioni scientifico-accademiche e di aggiornamento professionale erano portate avanti, dopo il 1353, da quello che era il Collegio medico delle origini e constavano, ad esempio, nell'organizzazione di *disputationes* e dissezioni pubbliche due volte all'anno su cadaveri di genere sia maschile sia femminile.⁸ Tali prerogative sono riscontrabili anche negli Statuti del 1349, e combaciano con quelle del *Collegium Medicorum*⁹ dello Studio fiorentino nel 1387, confermando uno stretto rapporto, se non di diretta derivazione, se non altro di supplenza da parte della corporazione, date le alterne vicende dell'istituzione universitaria fiorentina.¹⁰ I regolamenti sulle modalità per addottorarsi presso il Collegio dell'Arte confermano come tale prassi fosse in uso da tempo e non si riferisca al Collegio degli Esaminatori quanto a quello medico che, dopo un cerimoniale e la valutazione del candidato attraverso la *disputatio*, permetteva l'acquisizione dei gradi dottorali.

⁶ ASFI, Ospedale di S. Maria Nuova, 200, c. 49. La filza non presenta numerazione per affari, come le precedenti della serie, ma la sola cartolazione.

⁷ *Ibid.* Viene ricordato come, nel 1610, Cosimo II de' Medici ridusse, per un caso simile, a trecento una pena di quattromila scudi.

⁸ L. SANDRI, *Il Collegio medico fiorentino e la riforma di Cosimo*, cit., pp. 188-190. La distinzione istituzionale proposta da Sandri è stata possibile grazie a un attento e seriale esame delle fonti.

⁹ Uno dei cinque *Collegia* universitari insieme a quello dei teologi, dei canonisti, dei giuristi e degli artisti.

¹⁰ F. CIUTI, *Il Collegio dei fisici e l'Arte dei medici e speciali di Firenze*, cit., pp. 4-5. Lo *Studium*, fondato nel 1321, entrò in funzione nel 1348, aperto a più intervalli, fu chiuso nel 1472 da parte di Lorenzo il Magnifico in favore di quello pisano.

Nella Firenze medica il duca Cosimo I ribadì le antiche disposizioni trecentesche all'interno di un più vasto piano di riforme in campo sanitario. Con Provvisione del 1548 chiunque svolgesse professione medica nel territorio fiorentino avrebbe dovuto essere prima approvato dai quattro Esaminatori, estratti a sorte tra i membri del Collegio ogni quattro mesi. La volontà governativa fu ribadita nel 1560,¹¹ attraverso un richiamo all'obbligo ancora disatteso, rafforzata nel 1593, e, nuovamente, nel 1644, rendendo di fatto le modalità di selezione dei professionisti omogenee a livello regionale e standardizzate, con una fortuna di lunga durata ancora nel XVIII secolo.¹²

La modalità d'esame fu differenziata nel 1572 sulla base del tipo di patente richiesta. L'interrogazione si svolgeva tramite la discussione di tre casi estratti a sorte, contenuti in due borse di cento polizze, divise per fisici e cerusici. La distinzione, nell'esame dei cerusici, tra una borsa di casi per la piccola chirurgia e una di casi più complessi sembrava superata. In realtà nello stesso dicembre 1572 tale possibilità venne reintrodotta e, di conseguenza, fu nuovamente possibile sottoporsi anche solo a una parte dell'esame. Si cercava così di equilibrare le difficoltà della prova ed evitare che un candidato fosse esaminato soltanto su casi semplici, ai quali avrebbe saputo rispondere anche «chi non ha mai visto medicina».¹³

Il Collegio esprimeva il proprio giudizio sulla idoneità o meno, rilasciando una patente nella quale si esplicitavano gli eventuali limiti temporali o sulle pratiche permesse. Numerosi ed eterogenei sono i casi nei quali gli Esaminatori fissarono un nuovo termine per la preparazione dell'esame, prima del quale l'aspirante non avrebbe potuto presentarsi; spesso si suggeriva di frequentare nuovamente i corsi universitari, di esercitarsi nella pratica presso gli ospedali cittadini (come in Santa Maria Nuova di Firenze)¹⁴ o di essere affiancati nell'esercizio da professionisti matricolati privati.¹⁵

¹¹ Si esentarono dall'esame i laureati fino al 1555, compresi gli "addottorati" a Pisa, e i Lettori dello Studio. In ASFI, Ospedale di S. Maria Nuova, 196, aff. 95 si ricorda una reiterazione delle norme anche nel 1562: «ordine et bando dell'anno 1560 rinnovato d'aprile 1562». Non sempre ricordata, è citata, ad esempio, in G.G. NERI SERNERI, D. LIPPI, *La Scuola Medica dell'Università di Firenze*, in S. ROGARI (a cura di) *L'Università degli Studi di Firenze. 1924-2004*, Firenze, Olschki, 2004, p. 255.

¹² F. CIUTI, *Il Collegio dei fisici e l'Arte dei medici e speciali di Firenze*, cit., pp. 22-23 e 27.

¹³ Ivi, p. 26.

¹⁴ F. BALDANZI, *Nell'Ospedale di "Santa Maria Nuova di Firenze a imparare il cerusico": origini e primo consolidamento della Scuola Medica e Chirurgica (XVI-XVIII secolo)*, «Archivio storico italiano», 2019, CLXXVII, pp. 273-304.

¹⁵ L. SANDRI, *Il Collegio medico fiorentino e la riforma di Cosimo*, cit., pp. 207-208.

Neanche i medici fisici furono esentati dall'imposizione di limiti temporali, benché dotati del titolo di studio più elevato ma con una scarsa formazione pratica, ormai necessaria anche per figure che non operavano direttamente sul corpo del paziente. Così, per Giovampiero Ligniani da Città di Castello la mancanza della pergamena di studi il giorno dell'esame non gli permise il superamento. Ligniani, esaminato nel maggio 1590, fu sì approvato come fisico ma con la clausola di inviare «il suo privilegio del Dottorato»; finché non avesse presentato la pergamena non avrebbe potuto svolgere attività professionale e «dal dì che lui l'harà mandato» avrebbe dovuto essere affiancato per sei mesi da altri medici fisici abilitati. Un'aggiunta successiva a lato del verbale testimonia come l'esibizione del privilegio, ottenuto nel 1585 nello Studio di Perugia, avvenne il 26 luglio dello stesso anno.¹⁶

La presunta infrazione di un limite temporale è oggetto di un altro procedimento disciplinare coevo. Nel luglio 1578, il Granduca fu informato dell'accusa rivolta contro il medico fisico Baldassarri Berni da Bibbiena. Una volta esaminato, Berni aveva ottenuto una patente con limitazione «di non poter per un anno medichar da per se stesso ma con consenso et in compagnia d'altri medici approvati».¹⁷ Tuttavia, secondo l'accusa, il medico aveva curato nove persone. Il riscontro del verbale di esame ha permesso di confermare quanto esposto nella supplica: Baldassarri si era presentato di fronte agli Esaminatori il 30 maggio 1578 e aveva ottenuto licenza di «potere medichare in compagnia di medici» ma anche «cerusici» – sebbene Berni fosse un fisico – «per li spedali et fuori e non da per sé stesso»; al termine dell'anno avrebbe dovuto dapprima produrre una fede all'Arte con la quale dimostrare di essersi impraticito, e poi, «volendo di poter tornare a esaminarsi», avrebbe dovuto essere «giudichato pratico».¹⁸

La fonte non fornisce purtroppo i dettagli della linea difensiva ma sappiamo che l'accusato riuscì a giustificarsi «concludentemente»; l'Arte infatti propose al Granduca l'assoluzione, accolta già il giorno seguente con un «Sta bene».¹⁹

Le proteste dell'Università pisana contro l'ingerenza della corporazione fiorentina non si fecero attendere e nonostante l'invio di numerose

¹⁶ BIBLIOTECA BIOMEDICA – UNIVERSITÀ DI FIRENZE, *Registro del Collegio Medico "A"*, c. 162v.

¹⁷ ASFI, Ospedale di S. Maria Nuova, 196, aff. 95.

¹⁸ BIBLIOTECA BIOMEDICA – UNIVERSITÀ DI FIRENZE, *Registro del Collegio Medico "A"*, c. 104v.

¹⁹ ASFI, Ospedale di S. Maria Nuova, 196, aff. 95.

suppliche la risposta fu chiara: «nelli studii passano tal volta li cocomeri [...] e Sua Eminenza vuole che i medici sian medici, et non ciabattini, non solo quelli di Pisa, quanto d'altrove».²⁰

È stato giustamente rilevato come la sempre più presente prassi di inviare i medici fisici a impraticarsi presso gli ospedali sia testimonianza evidente di come l'ottenimento della laurea a Pisa, o fuori dominio, non fosse più garanzia indiscussa delle competenze dell'operatore ma necessitava di ulteriore verifica, ammettendo un'implicita superiorità dell'autorità corporativa fiorentina rispetto a quella universitaria.²¹ Diverso e specifico è, invece, il caso senese, dove il Protomedicato, dopo l'annessione al territorio fiorentino del 1559, continuò a godere di forte autonomia, sebbene la validità delle licenze concesse fosse limitata al solo territorio di competenza.²²

1. Le suppliche dei professionisti tra sconti di pena e privilegi perpetui

Numericamente tra le più consistenti, all'interno delle filze analizzate,²³ sono emerse due tipologie di fonti riguardanti la regolamentazione professionale-corporativa e i contrasti giurisdizionali con gli operatori della salute.

La prima consiste in richieste di parere granducale da parte dell'Arte per la comminazione di pene contro gli abusivi che avevano prestato cure senza la prescritta patente o eccedendo i limiti imposti. Il secondo gruppo è formato da suppliche rivolte ai Granduchi per ottenere la grazia, annullando così la pena, e richiedendo, spesso ma non sempre, di poter ottenere il libero esercizio alla professione senza sottoporsi all'esame.

²⁰ Fonte citata in F. CIUTI, *Il Collegio dei fisici e l'Arte dei medici e speciali di Firenze*, cit., p. 24.

²¹ Ivi, p. 23. Sul periodo di pratica negli ospedali si rimanda a F. BALDANZI, *Manuum munus negli ospedali tardo rinascimentali. Osservazione e manualità a fini didattici*, in E. IVETIC (a cura di), *Attraverso la Storia. Nuove ricerche sull'età moderna in Italia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 165-177.

²² D. GENTILCORE, *Regole per i medici, regole per i ciarlatani. Il Protomedicato di Siena tra sei e settecento* in M. MERIGGI, A. PASTORE (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 239-255.

²³ ASFI, Ospedale di S. Maria Nuova, filze 196-198, con estremi cronologici 1574-1612. Nell'aggregazione dei casi per tipologia si è utilizzata anche Ivi, 199 (1614-18), sotto il governo di Cosimo II de' Medici.

Nel primo caso, con ripetitività, i Consoli dell'Arte informavano dell'infrazione contestata, ricordando le norme statuarie vigenti; non è emersa alcuna discordanza tra proposta della corporazione e responso granducale nel sanzionare gli abusivi.

Più eterogeneo e interessante, invece, è il secondo gruppo che si può suddividere a sua volta in tre casistiche: richieste di grazia limitatamente all'illecito contestato; richieste di grazia giunte dopo la conclusione di un procedimento per ottenere, oltre all'assoluzione dalla pena, l'esercizio professionale permanente o il superamento dei limiti della patente ma senza sottoporsi ad alcun esame; infine suppliche senza nesso a pene inflitte, giunte spontaneamente (le più numerose).

Qualora inflitta, l'annullamento della pena trovò sempre il favore granducale. Nell'ottobre 1584 otteneva grazia, ad esempio, Ludovico, «dal Bagno di Porretta ma habitante a Cantagallo»²⁴ nel contado pistoiese, che era stato multato un mese prima, sotto pena di «scudi 25 per volta et in tutto in scudi cinquanta d'oro», per aver curato la sifilide senza la prescritta patente.²⁵ L'ipotesi che si propone è che si trattasse di un empirico che si occupava di casi di medicina, poiché non sono presenti riferimenti al possesso di un titolo di laurea, indispensabile per il trattamento di quella specifica patologia, e neanche all'esercizio autorizzato della chirurgia. Il supplicante, in prigione già da quattro mesi, dichiarava di aver prestato le sue cure efficacemente, con piena guarigione di uno dei due pazienti, non *sua sponte* ma su ordine di «maestro Rinaldo [...] di Bologna, medico approvato in quest'Arte»; tuttavia la giustificazione non sembrò sufficiente. La volontà dei Consoli dell'Arte fu, invece, quella di rimarcare più la situazione personale di Ludovico quale «contadino, mal conditionato, [...] poverissimo, anzi mendico et vivere in carcere di limosine», che non presentare altre, più attenuanti, giustificazioni.²⁶

Nel caso del cerusico di origine tedesca Michele Cheller, oltre all'assenza della patente, si contestava di aver infranto l'alleanza terapeutica medico-paziente, patto essenziale di fiducia tra le due parti. Aveva prestato cure a «Ippolita moglie di Lazzaro Spadaro» per una «cancrena che ha in una poppa [...] con conditione di guarirla fra XV giorni, per otto scudi», oltre a suo marito «Lazzerò spadaro [...] infermo di

²⁴ Ivi, 197, aff. 118.

²⁵ Ivi, aff. 115. L'accusa è datata 31 agosto 1584, su proposta all'Arte dal Bargello di Prato.

²⁶ Ivi, aff. 118.

hidropisia»²⁷ per uguale parcella. Cheller tuttavia si era sottratto anticipatamente alla promessa fatta, abbandonando «la cura, in capo di XI giorni», già soddisfatto di aver «cavato» più di 15 scudi ai due; le condizioni di salute dei due si erano inoltre aggravate.²⁸ Oltre alla pena per la mancata patente, si intimava la restituzione di quanto corrisposto dai pazienti curati inefficacemente. Per l'assolvimento del debito era stato pignorato al chirurgo «ciò che haveva in casa et tutte le robbe et veste della sua consorte grvida».²⁹ Giustificò l'assenza della patente sostenendo di essere giunto a Firenze da un solo mese, di non conoscere «le leggi Municipali della Città», di non aver prescritto nessun farmaco per via orale, facendo professione di chirurgo in terra nativa in maniera non abusiva, di non conoscere l'italiano e di non aver errato che per ignoranza.³⁰ L'assoluzione richiesta fu, tuttavia, parziale e sarebbe divenuta esecutiva soltanto dopo il risarcimento della fiducia tradita, con la restituzione dei «danari che ha tolti a quei poveri homini, che ha promesso di guarir».³¹

L'affare pareva conclusosi e invece, nell'ultima carta, il forestiero, non abile nella lingua italiana e ignorante, a sua detta, delle norme fiorentine, sembrò presto edotto di quali fossero prassi e possibilità alternative all'esame richiesto per l'ottenimento di una patente speciale. Il cerusico infatti chiese di poter «experimentare le sue virtù in beneficio universale» con un privilegio³² per curare «infirmità di ochi che son cechi et rotture et pietre», in accordo a quanto ottenuto in precedenza dal Duca di Sassonia e di Milano. Visto la precedente promessa di guarigione infranta, non stupisce che il responso granducale sia stato quello di presentarsi di fronte all'Arte, non avallando la presenza in città di un abusivo ma confermando la volontà governativa di “disciplinare” le professioni sanitarie. In un primo momento, non era chiaro il motivo di una «Nota delli medicamenti» offerti da Cheller tra le carte dell'affare, con in calce traccia della concessione di

²⁷ Termine indicante l'anasarca, un edema diffuso unito solitamente a versamenti, riconducibile a più condizioni morbose.

²⁸ Ivi, aff. 257.

²⁹ Ivi, aff. 259. La grazia fu concessa il 27 giugno 1591.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* Nell'affare si trova la fede di Lazzerio circa la restituzione dei denari, sottoscritta da Guglielmo dalla Foresta, presente quando la «donna di Maestro Cheller pagò li detti denari».

³² *Ibid.* Chiedeva che l'eventuale privilegio accordato avesse carattere di pubblicità attraverso l'attaccar «il privilegio in questa città [...] acciò chi ha bisogno di me sappia il mio alloggiamento».

poter medicare tutti i sopradetti mali eccetto mal francese e fistole. Solo dal ritrovamento del verbale d'esame³³ si è potuto ricostruire come il chirurgo si sottopose effettivamente all'esame e che furono gli Esaminatori a concedere l'esercizio limitato della professione.

2. I rapporti personalistici e l'ottenimento di patenti speciali

Rispetto alla rigidità riservata a maestro Cheller, vi furono anche margini di eccezione, seppur con minor frequenza. Nel terzo gruppo di suppliche giunte spontaneamente emerge infatti una duplicità di trattamento che conferma la presenza di stretti rapporti di *patronage* nella concessione di patenti "speciali".³⁴

Le ragioni del mancato privilegio furono sempre dettate dalla volontà di non derogare le norme, sia per i cerusici che chiedevano di trattare anche casi di medicina fisica e prescrivere medicine per via orale senza titolo di laurea, sia per gli empirici che chiedevano di essere esonerati dall'esame o di ricevere dispense perpetue dall'obbligo per i propri pazienti di richiedere ogni volta alla corporazione l'autorizzazione al trattamento terapeutico.³⁵ A tal riguardo apprendiamo come l'Arte tenesse memoria scritta (a oggi non individuata) delle autorizzazioni concesse agli empirici e ritenesse innocente il paziente che si fosse fatto curare ignaro della mancata iscrizione corporativa dell'operatore.³⁶

³³ Datato 21 luglio 1591, in BIBLIOTECA BIOMEDICA – UNIVERSITÀ DI FIRENZE, *Registro del Collegio Medico*, c. 166v.

³⁴ Sul legame politico tra medici di corte e sovrani si rimanda a due volumi collettanei: V. NUTTON (a cura di), *Medicine at the Courts of Europe. 1500-1837*, London-New-York, Routledge, 1990; E. ANDRETTA, M. NICLOUD (a cura di), *Être médecin à la cour (Italie, France, Espagne, XIIIe-XVIIIe siècle)*, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2013. Sul contesto fiorentino si veda D. LIPPI, *Medici e Medicina a Firenze in età granducale*, in J. VONS, S. VELUT (a cura di), *Pouvoir médical et fait du prince au début des temps modernes*, Paris, De Boccard, 2011, pp. 137-145.

³⁵ Della vasta letteratura sul tema si rimanda a G. POMATA, *La promessa di guarigione. Malati e curatori in antico regime*, Roma-Bari, Laterza, 1994 e, tra i suoi lavori più recenti, D. GENTILCORE, «Con trattenimenti e buffoniane». *Ciarlatani, protomedici e le origini di un gruppo professionale*, in M. CONFORTI, A. CARLINO, A. CLERICUZIO (a cura di), *Interpretare e curare. Medicina e salute nel Rinascimento*, Roma, Carocci, 2013, pp. 189-209.

³⁶ In ASFI, Ospedale di S. Maria Nuova, 198, aff. 182 si legge: «Purché il patiente, o altri per lui, venga a pigliar la licenza da Ministri dell'Arte, la quale si concede indistintamente ad ognuno, e senza spesa alcuna, e si nota ad un libro dell'Arti» purché «habbino prima notizia che tale persona non è approvata».

Restano quindi da comprendere le dinamiche che sottostavano alla concessione granducale di privilegi perpetui in contrasto con le norme. Francesco I accordò nel gennaio 1580 a Giovanni, soldato della Guardia di origine tedesca, dispensa di poter curare il «male della cattiva cotenna», la tigna, così da ottenere qualche «sussidio straordinario». ³⁷ Tra le motivazioni a sostegno, l'Arte non ricalcò molto la situazione economica del supplicante quanto l'attestazione dell'efficacia delle sue cure, attraverso le fedi presentate, riportando il caso di un tale «Moretino servo della Serenissima Gran Duchessa» e schiavo dello stesso Granduca. ³⁸ Il fatto che un militare, probabilmente empirico, abile grazie alla sola esperienza acquisita, avesse prestato direttamente cure alla servitù granducale con successo sembrò ragione sufficiente alla concessione del privilegio, seppur limitato alla cura della sola patologia in cui aveva mostrato la dovuta capacità.

Anche Ferdinando I mostrò continuità di atteggiamento, a conferma degli stretti rapporti personalistici alla base di tali concessioni. Nel 1608, Michelangelo Cappelletti cercò di sfruttare a suo vantaggio il servizio reso direttamente al Granduca («havendola servita nelle sue galere per cerusico») per «poter dare medicamenti per bocca [...] havendo rimedi» per «guarire infermità che sono quasi tenute incurabili», ³⁹ sebbene chirurgo privo del titolo di studio atto a poter essere esaminato come medico fisico. Per verificare la «relatione del vero» sarebbe bastato guardare ai meriti del servizio medico-militare. Se avesse ottenuto il privilegio, Cappelletti prometteva di aiutare «molti poveri che non hanno il modo a spendere e star nelle mani de medici molti mesi». Appare dubbia la comprensione della massima, di altra mano, sopra il numero di affare: «Bisogna sapere chi è costui». Tale appunto è più un *memorandum* per una verifica successiva della veridicità della dichiarazione o un monito dello scrivente affinché nessuno mettesse in discussione l'abilità del medico una volta ottenuta la grazia? Il responso granducale fu, tuttavia, quello di concedere una patente speciale ma limitata. Il cerusico avrebbe potuto prescrivere medicinali per via orale soltanto ai malati di sifilide «vecchio», cioè presumibilmente in fase terziaria, oltre a piaghe, «canchrene» e mali esterni; per le altre patologie doveva sottostare al «libero consenso, et approvatione d'uno, o più, Dottori fisici». ⁴⁰

³⁷ Ivi, 196, aff. 144. Il responso giunse lo stesso giorno della supplica.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ivi, 198, aff. 247.

⁴⁰ *Ibid.*

La notorietà e la diretta conoscenza del medico sono, in maniera più esplicita, alla base di un'ulteriore concessione di poco successiva. Nel gennaio 1603, Gioacchino Ebersperg aveva chiesto di poter «esercitare come medico in tutti» i campi «della fisica et chirurgicha arte»,⁴¹ considerato il gran numero in città di «infermi abbandonati» come incurabili dagli altri medici. Il medico chiedeva di poter proseguire la sua professione, senza essere più «noiato dal Collegio de Medici» e la sua notorietà era confermata dall'aver già «dato buon saggio di sé». Sembra che Gioacchino fosse particolarmente richiesto, se arrivò a chiedere l'estensione del privilegio anche al suo sostituto, quando necessario ricorrervi, visto l'impegno nella continua preparazione di «infiniti medicamenti». Nel responso emerge il diretto legame di conoscenza con il Granduca: «lo cognosce bene, sa l'intelligenza, esperienza sua et la bontà perciò concedeli quanto domanda et comanda che non sia impedito» ulteriormente.⁴²

In sintesi, i casi di studio presentati dimostrano una continuità nella politica di disciplinamento delle professioni sanitarie avviata da Cosimo, anche sotto il governo di Francesco I e Ferdinando I de' Medici che si contraddistinsero, stante le difficoltà di applicazione delle norme, nel limitare, con fermezza, il fenomeno dei professionisti abusivi al di là del percorso formativo o delle abilità possedute. Nonostante il controllo sia stato meno evidente «laddove le maglie dell'intervento erano più larghe»,⁴³ come nelle zone di confine, si sono riscontrate aree periferiche in cui la legislazione sembrava ben conosciuta e applicata, come nel contado aretino e sul versante appenninico, tra Firenze e Bologna.

Le frequenti richieste di annullamento delle pene trovarono sempre il favore governativo, che sembrò consapevole della difficoltà nell'estendere la conoscenza della norma in particolare ai medici forestieri, soprattutto di area germanica, o *vagantes*, e indice di un atteggiamento tendenzialmente tollerante, come in altri contesti italiani. Tra le motivazioni addotte, oltre all'ignoranza delle norme, erano privilegiate situazioni personali ed economico-familiari particolarmente gravose, le testimonianze di personalità illustri attestanti la bontà delle pratiche mediche o anche l'aver prestato gratuitamente aiuto a bisognosi e a malati incurabili.

Diversamente, le richieste di patenti speciali furono frequentemente condizionate da rapporti personalistici e notorietà dell'operatore, mentre maggiore difficoltà trovarono gli empirici, privi di qualsiasi titolo atto a

⁴¹ Ivi, aff. 170.

⁴² *Ibid.*

⁴³ F. CIUTI, *Il Collegio dei fisici e l'Arte dei medici e speciali di Firenze*, cit., p. 27.

immatricolarli come medici o chirurghi. Tale rigidità delle norme era tuttavia compensata con l'ampia libertà terapeutica e di scelta dell'operatore a cui il paziente poteva rivolgersi, che è chiara ammissione della fondatezza delle competenze, spesso limitate a specifiche patologie, di cui era detentrica anche parte degli empirici.⁴⁴

⁴⁴ Alcune prime attestazioni di empirici autorizzati a operare e sperimentare i propri medicinali all'interno dei nosocomi fiorentini in D. LIPPI, F. BALDANZI, O. APPENZELLER, R. BIANUCCI, *Drug testing in Renaissance Florence (16th-17th centuries)*, «Asian Journal of Paleopathology», 2019, 3, pp. 1-5.